STATUTO ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA

TITOLO I

Costituzione e sede

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Borghi Autentici d'Italia è un'Associazione indipendente e democratica, apartitica, libera da qualsiasi ideologia.
2. L'Associazione è denominata "Borghi Autentici d'Italia", in forma abbreviata "BAI" (d'ora in avanti BAI). Il logo, la denominazione Borghi Autentici d'Italia e il suo acronimo BAI, sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e potranno essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione stessa. L'Associazione potrà concedere a terzi l'uso del logo, della denominazione estesa e dell'acronimo BAI per le finalità istituzionali di cui al presente Statuto.

3. L'Associazione ha sede legale in Scurcola Marsicana (AQ), Via Cavalieri di Vittorio Veneto 5 - presso casa comunale 67068 Scurcola Marsicana (AQ).
4. L'Associazione è in possesso di personalità giuridica ai sensi e per gli effetti del DPR 361/2000 ed è iscritta attualmente al n. 22 dell'apposito registro conservato presso la Prefettura dell'Aquila.
5. La sede legale può essere modificata con Delibera dell'Assemblea nazionale.

Art. 2 – Scopo associativo e Manifesto

1. L'Associazione, che non persegue fini di lucro, opera per promuovere la valorizzazione dei borghi italiani, ossia dei piccoli e medi Comuni, comprese le loro aree rurali e le loro frazioni, con particolare riferimento al patrimonio sociale, culturale e ambientale connesso alle popolazioni residenti. In tale contesto e con una visione dei borghi come luoghi della contemporaneità e aperti a nuove forme di residenzialità, l'Associazione realizza azioni e programmi di innovazione sociale, di incubazione culturale e di generazione urbana che concorrono a migliorare la qualità dei territori e di vita delle comunità locali.
2. L'azione dell'Associazione si ispira ai valori e ai principi generali contenuti nel "Manifesto dei Borghi Autentici" (d'ora in avanti Manifesto), concepito quale piattaforma strategica dell'Associazione e strumento di orientamento dei percorsi che l'Associazione si propone di realizzare concretamente per lo sviluppo socio-economico dei borghi e a favore delle comunità locali.
3. L'Associazione divulga la conoscenza e la diffusione di tale piattaforma presso altre istituzioni pubbliche, imprese, centri ed istituzioni tecnico-scientifiche o culturali, associazioni economiche e/o di rappresentanza sociale attraverso programmi di divulgazione e/o di sperimentazione tecnica, culturale e scientifica con il supporto di libri,

riviste, opuscoli, seminari e conferenze. Il Manifesto è periodicamente aggiornato e attualizzato tramite processi di partecipazione con gli associati e il contributo del Comitato scientifico.

4. In coerenza con il Manifesto e al fine di realizzare pienamente e costantemente il predetto scopo sociale, l'Associazione può:
   a. collaborare con proprie risorse organizzative e tecniche, alla concezione, elaborazione, gestione e attuazione di progetti e iniziative di sviluppo locale inerenti i temi della qualità urbana ed edilizia, della sostenibilità ambientale ed energetica, della valorizzazione dell'identità e della tradizione culturale locale, delle politiche sociali e di welfare;
   b. sviluppare, sperimentare e promuovere politiche e strumenti innovativi e conformi alla dimensione dei piccoli e medi Comuni italiani, in materia di organizzazione di forme di partecipazione finanziaria diffusa fra i cittadini, escludendo ogni forma di raccolta pubblica del risparmio e, quindi, garantendo il rispetto delle vigenti norme di legge per tale materia;
   c. ideare, assistere, promuovere azioni che favoriscano la cooperazione tra attori economici, sociali, culturali, e tra amministrazioni, istituzioni e collettività territoriali italiane, europee ed internazionali;
   d. promuovere la costituzione di reti, azioni di cooperazione e gemellaggi con autorità locali e organismi economici italiani, europei ed internazionali, al fine di facilitare partenariati anche stabili volti a sviluppare, realizzare e integrare sistemi di ospitalità innovativa e di governance efficiente per la gestione trasparente dei "beni comuni" del territorio per sollecitare la raccolta di agevolazioni pubbliche in nome e per conto degli associati.
5. Nel perseguimento del suddetto scopo sociale, i rapporti con i soci sono

definiti in uno specifico regolamento che disciplina i requisiti di adesione, le modalità per il conseguimento e il mantenimento della denominazione, gli impegni e gli adempimenti degli associati.

6. Per il suo funzionamento e la sua azione, l'Associazione si ispira a principi di trasparenza, eticità, responsabilità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale, economica e politica e, in tale contesto, adotta procedure di responsabilità sociale, trasparenza e monitoraggio nell'osservanza della legge, comprese le norme per contrastare la corruzione.
7. A tale scopo, il sistema Borghi Autentici assume come riferimento della propria azione il presente Statuto, il Manifesto dei Borghi Autentici, il Codice Etico e di Responsabilità Sociale, il Regolamento interno cui gli associati aderiscono volontariamente, sottoponendosi al monitoraggio della Segreteria nazionale e alla sorveglianza del Comitato etico nazionale secondo le modalità previste dal citato Regolamento interno.
8. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione può, in via non prevalente e non in contrasto con le proprie finalità istituzionali, nonché aderire, collaborare con altre associazioni, federazioni, fondazioni, enti, comitati, società, ovvero promuovere e partecipare alla costituzione di altri medesimi organismi nonché stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e privati, purché la partecipazione non alteri la natura non lucrativa di BAI e sia funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata
2. Con delibera dell'Assemblea nazionale è possibile modificare la durata.

TITOLO II

Patrimonio – Esercizio finanziario

Art. 4 – Patrimonio

1. Le risorse con le quali l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:
   a. quote associative annuali degli associati;
   b. contributi associativi straordinari degli associati, stabiliti dal Consiglio direttivo allo scopo di affrontare esigenze speciali e straordinarie dell'Associazione;
   c. eredità, donazioni e legati;
   d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
   e. contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, di enti locali, di istituzioni di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
   f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
   g. contributi di persone fisiche e/o giuridiche o Enti;
   h. proventi derivanti da cessioni di beni e/o da prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
   i. proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche che beneficiano di sponsorizzazioni e/o contributi non aventi carattere commerciale;

j. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
k. entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e manifestazioni;
l. ogni altra entrata compatibile con l'attività sociale;
m. rendite patrimoniali.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, destinato all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Tutti i beni o le attività dell'Associazione devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno da conservare con gli altri libri sociali e la relativa documentazione contabile.
4. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni di volontariato rese in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale e a perseguimento delle proprie finalità.

6. È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio ai fini del mantenimento della personalità giuridica ai sensi della Legge n. 361/2000.

Art. 5 – Esercizio finanziario

1. Il bilancio d'esercizio consuntivo deve essere redatto annualmente ed approvato con le modalità previste dal presente Statuto. Potrà inoltre essere redatto il Bilancio sociale ed ogni altro atto e documento possa essere ritenuto utile e funzionale. Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario.
2. È obbligatoria la redazione di un bilancio consuntivo dell'anno conclusosi il 31 dicembre dell'anno precedente dal quale devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per la corretta descrizione della gestione economico finanziaria dell'Associazione.
3. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico- patrimoniale dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo relativo al nuovo, depositandoli agli atti sociali per consentirne la visione agli associati.
4. L'Assemblea nazionale deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-patrimoniale annuale, nonché del bilancio preventivo.
5. È fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. Tuttavia, l'Assemblea nazionale potrà istituire riserve o fondi destinati e finalizzati a promuovere o ad implementare la ricerca, soprattutto mediante il coinvolgimento e la valorizzazione di giovani ricercatori, nei campi che

formano la piattaforma strategica e culturale dei Borghi Autentici, allo scopo di sperimentare modelli d'intervento innovativi.

TITOLO III

Associati: caratteristiche, regole di adesione, recesso, diritti e doveri, certificazione

Art. 6 – Requisiti e regole di adesione

1. All'Associazione possono aderire:
   a. Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti e i borghi presenti all'interno di Comuni con una popolazione fino ai 10.000 (diecimila) abitanti in base a particolari condizioni previste nel Regolamento associativo;
   b. Comunità Montane, Unioni di Comuni e altri Enti pubblici territoriali secondo le forme e le norme dell'ordinamento per le Autonomie locali;
   c. Altri Enti Pubblici o equivalenti quali enti di gestione aree protette, aziende o società di programmazione economica e turistica, aziende speciali di diritto pubblico;
   d. Società o consorzi misti, fondazioni e associazioni locali, con finalità di promozione, assistenza e divulgazione sui temi e le problematiche riguardanti il turismo, lo sviluppo urbano, il recupero dei patrimoni architettonici minori e la valorizzazione dei patrimoni identitari, culturali e produttivi locali, ambientali e della promozione del benessere psico-sociale-economico delle persone.
2. Resta valida l'adesione per i Comuni con popolazione al di sopra dei 10.000 abitanti avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.

3. La domanda di adesione all'Associazione viene inoltrata dall'Ente interessato allegando la delibera del Consiglio Comunale che approva lo Statuto BAI, il Manifesto, i Regolamenti attuativi, il Codice Etico e di Responsabilità Sociale e dà mandato al Sindaco di avviare le procedure previste per l'ottenimento dell'iscrizione a BAI. Nello stesso provvedimento dovranno essere impegnate le risorse previste nel Regolamento Interno a favore di BAI sia per il rimborso forfettario anticipato delle spese per l'attività di accompagnamento che per la quota associativa annuale. Ad essa segue un percorso preliminare di perfezionamento della candidatura e di partecipazione attiva, accompagnato dalla Segreteria Nazionale, che prevede iniziative e azioni volte a promuovere, a livello locale, la consapevolezza dell'impegno che l'Ente o l'Organismo interessato andrà ad assumere rispetto ai valori e agli obiettivi associativi e rispetto alla verifica da parte dell'Associazione della maturità di tale consapevolezza.
4. Il percorso preliminare di partecipazione attiva prevede anche la redazione da parte dell'Ente interessato, in collaborazione con la Segreteria Nazionale, di un dossier di candidatura predisposto sulla base di uno o più temi/settore (scelti tra quelli del Manifesto) in cui l'Amministrazione decide di concentrare il proprio impegno e identificare come buona prassi per la sua partecipazione alla rete.
5. La verifica del percorso di accompagnamento e l'istruttoria delle pratiche amministrative vengono svolte dalla Segreteria Nazionale e, se queste si concludono con esito positivo, l'Ufficio di Presidenza delibera l'accoglimento della domanda di adesione.
6. All'atto dell'ammissione, occorre il versamento della quota stabilita per l'anno in corso; qualora l'adesione sia effettuata dopo il 30 giugno, l'ammontare da versare sarà stabilito in proporzione ai mesi residui. La

qualità di associato è comprovata dal successivo inserimento nel libro degli associati.

7. Una volta formalizzata l'adesione, la Segreteria nazionale attiva con l'Amministrazione un percorso di monitoraggio, in collaborazione con la Delegazione regionale (dove presente) o con il Delegato regionale (dove presente), al fine di verificare, nel corso di ciascun triennio, l'impegno locale e la partecipazione alla vita associativa e di consentire la valutazione in merito al mantenimento della qualifica di associato.
8. In linea con la propria *mission* fondativa, ossia realizzare "azioni e programmi di innovazione sociale, di incubazione culturale e di generazione urbana che concorrono a migliorare la qualità dei territori e di vita delle comunità locali", l'Associazione Borghi Autentici d'Italia potrà attivare processi di certificazione rivolti agli Associati che intendano promuovere percorsi di crescita e miglioramento dei loro borghi e concorrere a migliorare la qualità di vita delle loro Comunità.

   I criteri guida, principi e condizioni saranno indicati in un apposito Disciplinare Tecnico e connessi allegati.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
   a. decadenza pronunciata dall'Ufficio di Presidenza, a seguito di accertata violazione dei requisiti per i quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge;
   b. esclusione da parte dall'Ufficio di Presidenza per gravi motivi (ossia: l'associato si sia reso colpevole di gravi inadempienze e ripetute inosservanze, l'associato si trovi in una condizione di persistente conflitto con l'Associazione o compia atti gravemente pregiudizievoli per gli scopi dell'Associazione);

c. a conclusione del percorso di monitoraggio (art. 6, comma 7), nel caso non si realizzino gli obiettivi minimi di partecipazione alla vita associativa, previsti nel Regolamento interno;
d. ritardato pagamento della quota associativa annuale e/o dei contributi derivanti da servizi associativi richiesti, la cui morosità viene dichiarata dall'Ufficio di Presidenza;
e. cessazione dell'attività dell'associato, il cui stato viene riconosciuto dall'Ufficio di Presidenza;
f. indegnità, sancite dal Comitato etico nazionale ai sensi dell'art. 20.

2. Gli effetti della perdita della qualifica di associato decorrono dalla data di emissione della relativa delibera da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'associato che cessi di far parte dell'Associazione per i motivi indicati al comma precedente perde ogni diritto al patrimonio sociale.
3. Contro la delibera di perdita della qualifica di associato è ammesso motivato ricorso al Comitato etico nazionale.

Art. 8 – Recesso

1. Gli associati possono recedere esclusivamente tramite Delibera di Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno dandone comunicazione scritta all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e dispone la cancellazione dal libro degli associati e la cessazione dei servizi a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. L'associato che recede è tenuto al versamento della quota associativa e al rispetto degli obblighi associativi, relativamente all'anno in cui comunica il recesso.
3. Qualora l'associato che recede abbia candidato quale suo rappresentante

una persona a ricoprire incarichi negli organismi dirigenti dell'Associazione, lo scioglimento dal vincolo associativo non comporta la cessazione della carica ricoperta.

Art. 9 – Doveri e diritti

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, riconosce specifici diritti di partecipazione alla vita associativa e impegna gli associati al rispetto dello Statuto, del Regolamento interno e del Codice Etico e di Responsabilità Sociale, oltre che delle decisioni prese dagli Organismi competenti statutariamente.
2. Gli associati devono:
   a. versare annualmente e regolarmente la quota associativa, di regola entro il 31 marzo, salvo nel caso in cui l'Ente debba provvedere alla approvazione del bilancio preventivo nel qual caso il versamento dovrà avvenire comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;
   b. condividere e aderire formalmente al "Manifesto dei Borghi Autentici", al Regolamento interno, al Codice Etico e di Responsabilità Sociale nonché alle loro successive modifiche;
   c. contribuire al raggiungimento dello scopo associativo, adempiendo agli impegni assunti in base allo Statuto, al Regolamento interno, al Codice Etico e di Responsabilità Sociale,, organizzare iniziative ed eventi di promozione dell'Associazione a livello locale (almeno due ogni anno, di cui una dedicata alla Giornata Nazionale) e svolgere specifiche attività/progetti proposti dall'Associazione;
   d. astenersi da ogni comportamento contrario allo scopo e agli obiettivi dell'Associazione.
3. Agli associati competono i seguenti diritti:

a. la partecipazione all'Assemblea nazionale e agli incontri indetti dall'Associazione;
b. l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
c. l'elettorato attivo per le cariche sociali e il voto in ordine a ogni delibera dell'Assemblea nazionale;
d. concorrere al raggiungimento dello scopo sociale compresa la facoltà di proporre iniziative e progetti d'interesse comune;
e. la possibilità di partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
f. la facoltà di partecipare, in qualsiasi forma tecnica e/o finanziaria, a progetti concepiti, promossi e coordinati dalla Associazione, ovvero richiedere all'Associazione il supporto per la messa a punto e gestione di progetti propri, riconoscendo alla stessa la copertura dei costi così come da Regolamento interno;
g. la possibilità di adire il Comitato etico nazionale per segnalare presunte inadempienze di altri associati, dirigenti dell'Associazione o proporre atti di censura nei confronti di questi e per vedere riconosciuti propri eventuali diritti.

TITOLO IV

Organi dell'associazione

Art. 10 – Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

(a) Assemblea nazionale

(b) Consiglio direttivo
(c) Ufficio di Presidenza
(d) Presidente
(e) Assemblee regionali
(f) Delegazioni regionali
(g) Comitato etico nazionale
(h) Comitato scientifico
(i) Segreteria nazionale
(j) Revisori dei conti o Revisore Unico

Art. 11 – Assemblea nazionale: partecipazione e funzionamento

1. Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea nazionale.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa dell'esercizio precedente, nonché i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori o il Revisore unico, se nominati, e i componenti del Comitato etico nazionale, senza diritto di voto.
3. Nel caso di Comunità Montane, Unioni di Comuni e altri Enti pubblici territoriali, possono partecipare all'Assemblea nazionale tutti i Comuni appartenenti all'Ente con diritto di voto riservato al Presidente o suo delegato.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea nazionale da altri associati, rilasciando delega scritta, nonché dai membri del Consiglio direttivo, salvo che per l'approvazione dei bilanci e le delibere riguardanti le responsabilità dei consiglieri.
5. Ogni rappresentante nominato può avere 5 (cinque) deleghe oltre quella del

proprio Comune.

6. L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente vicario. In assenza di entrambi, da un componente dell'Ufficio di Presidenza.
7. L'Assemblea nazionale, in sede sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti presenti.
8. In seconda convocazione essa è validamente costituita, in sede sia ordinaria sia straordinaria, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti.
9. Per le modifiche dello statuto, l'Assemblea nazionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti presenti; in seconda convocazione, con la presenza di tanti associati che dispongono di almeno due quinti dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti.
10. Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare, se lo ritiene opportuno, due scrutatori per le votazioni segrete.
11. L'Assemblea nazionale può svolgersi anche con modalità conference call mediante l'utilizzo di adeguate tecnologie o in forma mista, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio. In caso di Assemblea nazionale nella quale tutti i partecipanti sono collegati in audio/video conferenza, la seduta può essere registrata e il verbale assembleare può essere redatto anche successivamente, con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure del notaio.
12. Delle riunioni dell'Assemblea nazionale sono redatti i verbali a cura di un componente della Segreteria nazionale. I verbali sono firmati dal

Presidente, dal Segretario verbalizzante ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea nazionale

1. Tutti gli associati sono convocati in Assemblea nazionale, ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia, mediante comunicazione scritta inviata dal Presidente dell'Associazione al domicilio risultante dal libro degli associati e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Per gli aventi diritto di voto la convocazione deve avvenire a mezzo posta certificata e/o equivalente.
2. Nell'avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi qualora nella prima gli associati intervenuti non dovessero complessivamente rappresentare la parte richiesta per la valida costituzione.
3. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non compresi il giorno della spedizione o trasmissione, né quello dell'Assemblea nazionale, salvo i casi di urgenza per i quali l'avviso può essere inoltrato con le stesse modalità di cui al comma 1 almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, non compresi, anche in questa circostanza, il giorno della spedizione o trasmissione né quello dell'Assemblea nazionale.
4. L'Assemblea nazionale deve essere convocata e riunirsi almeno una volta l'anno per deliberare in ordine ai bilanci preventivo e al rendiconto economico finanziario.
5. L'Assemblea nazionale deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art.13 – Compiti dell'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale delibera in sede ordinaria:
   a. sul bilancio preventivo e sul rendiconto economico e finanziario proposti dal Consiglio direttivo dell'Associazione;
   b. sulla nomina del Consiglio direttivo, del Comitato etico nazionale e del Collegio dei Revisori o Revisore unico e, nel caso di nomina del Collegio dei Revisori, nomina anche il Presidente;
   c. circa il Regolamento associativo interno contenente la disciplina generale che viene recepita ed osservata da tutti gli associati, nonché sulle sue modifiche;
   d. su tutto quant'altro è attribuito ad essa per Legge o per Statuto.
2. L'Assemblea nazionale delibera in sede straordinaria su:
   a. scioglimento dell'Associazione;
   b. modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
   c. delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
   d. trasformazione o fusione;
   e. ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo, dall'Ufficio di Presidenza, dal Comitato etico nazionale o da almeno un decimo degli associati (di cui al comma 5 dell'art. 12).

Art. 14 – Consiglio direttivo: numero componenti

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti.
2. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla

data di insediamento dell'organo, sono rieleggibili e in parte possono essere scelti fra persone che non ricoprono ruoli negli Enti locali.

3. Il Consiglio direttivo nomina l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da tre Vice Presidenti - di cui uno vicario che sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di impedimento o dimissioni - ed eventualmente da due consiglieri.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare - per dimissioni o altra causa - uno o più consiglieri ma rimane in carica la maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo può sostituirli mediante il procedimento di cooptazione. La nomina per cooptazione dei nuovi consiglieri viene ratificata dall'Assemblea nazionale, nella prima seduta utile. Il mandato dei Consiglieri cooptati si conclude insieme a quello dei Consiglieri rimasti in carica. La cooptazione è ammessa fino alla concorrenza del numero dei componenti la lista che il Comitato dei Saggi aveva originariamente posto alla votazione dell'Assemblea nazionale.
5. Se nel corso del mandato viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, quelli rimasti in carica si intendono decaduti. Il Presidente dell'Associazione, o in difetto il Presidente del Comitato etico nazionale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea nazionale per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.
6. Il consigliere che in un esercizio, senza giustificato motivo, risulta assente per tre riunioni del Consiglio direttivo e/o dell'Assemblea nazionale decade dalla carica.
7. L'amministratore che rinunzia all'ufficio per dimissioni o altra causa deve darne comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Presidente

dell'Associazione, o in difetto il Presidente del Comitato etico nazionale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea nazionale per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

8. Alla scadenza del mandato, il Consiglio direttivo rimane in carica, e quindi esercita le proprie funzioni, fino all'elezione del nuovo Organismo da parte dell'Assemblea nazionale.
9. Ai membri del Consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'ufficio ricoperto.

Art. 15 – Consiglio direttivo: compiti e funzionamento

1. Al Consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano di competenza degli altri Organismi associativi.
2. Spettano inoltre al Consiglio direttivo i seguenti compiti:
   a. eleggere il Presidente;
   b. eleggere i Vice Presidenti;
   c. proporre all'Assemblea nazionale i componenti del Comitato etico nazionale;
   d. proporre all'Assemblea nazionale i componenti del Comitato scientifico;
   e. nominare l'Ufficio di Presidenza tra i componenti del Consiglio direttivo;
   f. approvare, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza, i Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre a successiva approvazione dell'Assemblea nazionale;
   g. predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario di ogni esercizio;

h. presentare all'Assemblea nazionale, per la loro approvazione, il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario di ogni esercizio;
i. determinare le quote associative annuali;
j. determinare contributi associativi supplementari e straordinari per far fronte a particolari eventi o esigenze associative;
k. indire adunanze, convegni e altri eventi;
l. approvare, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza, progetti o iniziative di carattere pilota oppure progetti strategici che, coerentemente con il "Manifesto dei Borghi Autentici", siano finalizzati a favorire processi di sviluppo locale sostenibile a favore della rete nazionale;
m. istituire o chiudere unità locali operative oppure sedi di rappresentanza territoriale;

3. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno per:
   a. deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
   b. approvare le proposte di bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;
   c. deliberare sugli affari correnti e straordinari di natura amministrativa e strategica che lo statuto ad esso assegna.
4. Il Consiglio direttivo si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta motivata di almeno tre consiglieri.
5. Le riunioni sono indette dal Presidente dell'Associazione presso la sede sociale o in altro luogo mediante comunicazione scritta, inviata al domicilio dichiarato dagli interessati, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

6. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso via fax o posta elettronica a tutti i Consiglieri del Direttivo, nonché ai revisori o al revisore unico, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, non compresi il giorno della spedizione o trasmissione, né quello della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali l'avviso può essere diramato con messaggio telefonico, via fax o posta elettronica ed inoltrato almeno tre giorni liberi prima della riunione, non compresi, anche in questa circostanza, il giorno della spedizione o trasmissione né quello della riunione.
7. La riunione del Consiglio direttivo può svolgersi anche con modalità conference call mediante l'utilizzo di adeguate tecnologie o in forma mista. In tale caso restano immutate le condizioni di convocazione e di verbalizzazione della riunione fissate nel presente articolo.
8. Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
9. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, espresso palesemente.
10. In caso di votazione che consegua parità di voti prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.
11. Un incaricato della Segreteria nazionale dell'Associazione provvede alla redazione del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 16 – Consiglio direttivo: modalità di elezione

1. In occasione del rinnovo del Consiglio direttivo, almeno 3 mesi prima della data presunta di convocazione dell'Assemblea nazionale, il Consiglio direttivo uscente nomina un Comitato dei Saggi con il compito di raccogliere le candidature degli associati e formulare una lista da proporre all'Assemblea nazionale.
2. Il Comitato dei Saggi è composto da 3 membri individuati secondo i seguenti criteri: un membro è scelto fra i componenti del Consiglio direttivo uscente; un membro è il Presidente del Comitato etico nazionale; un membro è scelto fra personalità rappresentative di organismi diversi dai Comuni, anche non associati. Il Comitato dei Saggi nomina, al suo interno, un Portavoce che coordina le riunioni.
3. Ogni associato, entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea nazionale, può proporre una candidatura al Comitato dei Saggi mediante specifica comunicazione inviata via PEC alla Segreteria nazionale.
4. Il Comitato dei Saggi determina preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio direttivo e la rappresentanza spettante a ciascun territorio. Nel caso di un numero di candidature maggiore di quello spettante al singolo territorio regionale, il Comitato dei Saggi invita la Delegazione regionale (dove presente) ad effettuare una valutazione preliminare delle candidature pervenute e individuare con metodo democratico il nome o i nomi da fornire al Comitato dei Saggi.
5. Il Comitato dei Saggi presenta all'Assemblea nazionale la lista dei componenti del Consiglio direttivo, dandone circostanziata motivazione.
6. Qualora la lista proposta non raggiunga il quorum necessario per essere approvata, il Presidente dell'Assemblea nazionale sospende la riunione e invita il Comitato dei Saggi a riunirsi per formulare una lista di candidati modificata o alternativa da ripresentare all'Assemblea nazionale. Se anche

in questo caso non si raggiungesse il quorum deliberativo necessario, il Presidente dell'Assemblea nazionale dispone la sospensione dell'argomento dando mandato al Consiglio direttivo uscente di riconvocare l'Assemblea nazionale entro 90 gg per deliberare nuovamente.

Art. 17 – Ufficio di Presidenza

1. Spettano all'Ufficio di Presidenza i seguenti compiti:
   a. amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
   b. redigere e proporre al Consiglio direttivo i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre a successiva approvazione dell'Assemblea nazionale;
   c. proporre progetti o iniziative di carattere pilota oppure progetti strategici che, coerentemente con il "Manifesto dei Borghi Autentici", siano finalizzati a favorire processi di sviluppo locale sostenibile a favore della rete nazionale;
   d. individuare i criteri per la selezione delle figure professionali necessarie all'azione della Segreteria nazionale;
   e. determinare le indennità spettanti ai Coordinatori della Segreteria nazionale e le retribuzioni e i compensi professionali dei dipendenti e dei collaboratori in linea con il Regolamento associativo interno e il bilancio preventivo;
   f. coordinare le attività relazionali interne del sistema Borghi Autentici ed esterne comprese quelle riguardanti altri Enti, Istituzioni, Associazioni con i quali l'Associazione abbia stipulato accordi, protocolli e/o partnership tecniche, fornendo linee guida alla Segreteria nazionale;

g. ammettere o escludere gli associati ai sensi del presente Statuto.

Art. 18 – Presidente

1. Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla di fronte a terzi e in giudizio.
2. Spettano in particolare al Presidente i seguenti compiti:
   a. convocare e presiedere l'Assemblea nazionale;
   b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
   c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
   d. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea nazionale;
   e. sviluppare e coordinare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
   f. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
   g. nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, assumere i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo o dell'Ufficio di Presidenza medesimo entro il termine improrogabile di 60 (sessanta) giorni.
3. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi

ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciandone quietanza; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

4. Il Presidente può essere scelto anche fra persone non direttamente rappresentative degli Enti o Organismi aderenti all'Associazione, è eletto dal Consiglio direttivo all'atto del suo insediamento, dura in carica tre anni dalla data della nomina, ed è rieleggibile per tre mandati.
5. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio direttivo, il Vice Presidente Vicario ne assume provvisoriamente ruoli e compiti e convoca il Consiglio direttivo, entro novanta giorni, per la nomina del nuovo Presidente.
6. Il Presidente può proporre al Consiglio direttivo di delegare completamente o in parte i compiti amministrativi e di controllo gestionale di cui al precedente comma 3 alla Segreteria nazionale.
7. Le procure speciali *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e le procure alle liti possono essere rilasciate dal Presidente o da chi ne fa le veci senza bisogno di particolari deliberazioni consiliari e con determinazione dei compiti e dei poteri.

Art. 19 – Assemblea regionale: funzionamento, convocazione e compiti

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea regionale tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa dell'esercizio precedente.
2. Nel caso di Comunità Montane, Unioni di Comuni e altri Enti pubblici territoriali, possono partecipare all'Assemblea regionale tutti i Comuni appartenenti all'Ente con diritto di voto riservato al Presidente o suo

delegato.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea regionale da altri associati, rilasciando delega scritta, nonché dai membri del Consiglio direttivo.
4. Ogni rappresentante nominato, nelle delegazioni con più di 40 associati, può avere fino a 3 (tre) deleghe oltre quella del proprio Comune.
5. L'Assemblea regionale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti presenti.
6. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti associati che dispongono di almeno due quinti dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti.
7. L'Assemblea regionale può svolgersi anche con modalità conference call mediante l'utilizzo di adeguate tecnologie o in forma mista, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. In caso di Assemblea regionale nella quale tutti i partecipanti sono collegati in audio/video conferenza, la seduta può essere registrata e il verbale assembleare può essere redatto anche successivamente, con la sottoscrizione del segretario.
8. Tutti gli associati sono convocati in Assemblea regionale mediante comunicazione scritta inviata dal Delegato al domicilio risultante dal libro degli associati e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Per gli aventi diritto di voto la convocazione deve avvenire a mezzo posta certificata e/o equivalente.
9. Nell'avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda

convocazione da tenersi qualora nella prima gli associati intervenuti non dovessero complessivamente rappresentare la parte richiesta per la valida costituzione.

10. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non compresi il giorno della spedizione o trasmissione, né quello dell'Assemblea regionale, salvo i casi di urgenza per i quali l'avviso può essere inoltrato con le stesse modalità di cui sopra almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, non compresi, anche in questa circostanza, il giorno della spedizione o trasmissione né quello dell'Assemblea regionale.
11. L'Assemblea regionale deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 20 –Delegazioni regionali: costituzione e funzionamento

1. Con la costituzione delle Delegazioni regionali, l'Associazione promuove sistemi di governance a carattere regionale, ispirati a principi etici, di responsabilità sociale e ambientale rivolti a migliorare e incrementare la qualità e l'intensità della partecipazione delle amministrazioni locali aderenti e dei cittadini nonché degli organismi e strutture locali che svolgono attività imprenditoriale, istituzionale e sociale
2. Della Delegazione regionale, cui è richiesta una particolare attenzione nel dare seguito alle decisioni dell'Assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo e nell'implementare a livello locale la progettualità sviluppata nell'ambito

della rete nazionale, fanno parte di diritto i Dirigenti nazionali dell'Associazione.

3. La Delegazione regionale assolve ai seguenti compiti:
   a. costituire un ambito e uno strumento di approfondimento, discussione politico–strategica sui vari problemi dei territori e delle Comunità rappresentate dagli Enti o dagli Organismi associati, nel quadro delle finalità e dei contenuti del "Manifesto dei Borghi Autentici" e delle indicazioni del Comitato scientifico;
   b. rappresentare l'Associazione nei confronti della Regione e delle altre istituzioni regionali o sub-regionali;
   c. coordinare lo sviluppo associativo verso enti o organismi locali potenzialmente interessati ad aderire;
   d. promuovere e coordinare reti di cooperazione regionale fra associati per condurre e sviluppare iniziative, progetti e/o azioni politiche–istituzionali d'interesse comune e coerenti con il Manifesto, concordando con l'Ufficio di Presidenza, e sentita la Segreteria nazionale, gli obiettivi per l'utilizzo delle risorse economiche, eventualmente acquisite;
   e. collabora, all'occorrenza, con il Comitato dei Saggi per la selezione preliminare alla composizione della lista delle candidature degli associati al Consiglio direttivo dell'Associazione.
4. L'istituzione della Delegazione regionale avviene tramite delibera dell'Ufficio di Presidenza quando siano presenti almeno 5 (cinque) associati.
5. In merito alle modalità di nomina della Delegazione e del Delegato Regionale, la Segreteria nazionale raccoglierà le candidature da parte degli associati e convocherà un'assemblea regionale che provvede alla nomina di tali organismi con un quorum di voti favorevoli corrispondenti alla metà più

uno degli associati presenti alla riunione. Le candidature devono pervenire alla Segreteria nazionale entro 30 giorni dall'Assemblea di nomina. L'assemblea di nomina della Delegazione e del Delegato regionale viene presieduta dal Presidente, o da un componente dell'Ufficio di Presidenza o del Consiglio direttivo o da altre persone delegate dal Presidente.

6. Il numero dei componenti la Delegazione regionale varia in proporzione al numero dei Borghi associati, secondo il seguente prospetto:
   - Fino ad un numero di Borghi associati pari a 5 (cinque) l'assemblea regionale nomina soltanto il Delegato regionale;
   - Da un numero di Borghi associati pari a 6 (sei) e fino a 15 (quindici) l'assemblea regionale nomina una Delegazione composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri tra cui il Delegato regionale, oltre agli eventuali dirigenti nazionali;
   - Da un numero di Borghi associati pari a 16 (sedici) e fino a 40 (quaranta) l'assemblea regionale nomina una Delegazione composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri tra cui il Delegato regionale, oltre agli eventuali dirigenti nazionali.

   Nella composizione delle Delegazioni regionali devono essere rispettati, laddove possibile, i criteri di rappresentanza provinciale e/o territoriali.

7. Il Delegato regionale coordina la Delegazione regionale e le iniziative e/o progetti della stessa e mantiene i contatti con gli Organismi dirigenti dell'Associazione. Il Delegato regionale ha diritto di partecipare senza il diritto di voto alle sedute del Direttivo.
8. Il Delegato Regionale convoca l'assemblea regionale, dandone comunicazione alla Segreteria nazionale, almeno due volte all'anno per discutere ed approfondire i temi di cui al comma 3 (tre) del presente

articolo.

9. Quando una Delegazione Regionale è costituita da più di 40 (quaranta) associati, viene istituito un Ufficio di Segreteria regionale.
10. Nel bilancio di previsione annuale dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo, viene destinato un fondo spese di funzionamento a favore degli Uffici di Segreteria regionali con più di 40 (quaranta) associati.
11. Con atto del Consiglio direttivo può essere disposto lo scioglimento di una Delegazione Regionale quando siano riscontrati fatti gravi o inadempienze in contrasto con lo statuto sociale o che pregiudichino gli interessi e il prestigio dell'Associazione.
12. Per i membri della Delegazione regionale si applicano le stesse norme previste per quelli del Consiglio Direttivo, in ordine ai motivi di decadenza dalla funzione svolta.

Art. 21 – Comitato etico nazionale: compiti e funzioni

1. Al Comitato etico nazionale compete monitorare e sorvegliare la condotta etica e sociale dell'Associazione e di ogni Organismo facente parte del sistema nazionale Borghi Autentici d'Italia. In particolare il Comitato etico nazionale deve verificare la corretta e costante applicazione e il rispetto delle regole e dei principi di cui il sistema nazionale è dotato ovvero: Codice Etico e di Responsabilità Sociale, il "Manifesto dei Borghi Autentici" nonché il rispetto, da parte di tutti gli associati, dello Statuto associativo.
2. In relazione al compito descritto al comma precedente, il Comitato etico nazionale potrà proporre all'Assemblea nazionale o al Consiglio direttivo, sulla base dei rispettivi compiti, provvedimenti di censura o azioni di

esclusione dalla compagine associativa per quegli associati che palesemente operano in contrasto con le regole e i principi dell'Associazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto; il Comitato etico nazionale potrà altresì proporre particolari menzioni o riconoscimenti per quegli associati che, in modo significativo, dimostrano una elevata coerenza, con le loro azioni, ai principi e alle finalità dell'Associazione stessa.

3. Il Codice Etico e di Responsabilità Sociale viene assunto dal sistema Borghi Autentici e disciplina anche gli aspetti di cui al comma precedente. Gli associati aderiscono volontariamente al Codice Etico e di Responsabilità Sociale sottoponendosi anche al monitoraggio del Comitato etico nazionale.
4. Almeno una sessione annuale del Consiglio direttivo, normalmente precedente la convocazione dell'Assemblea nazionale, del Consiglio direttivo viene effettuata congiuntamente con il Comitato etico nazionale per discutere di:
   a. risultati quantitativi e qualitativi dello stato di attuazione del "Manifesto dei Borghi Autentici";
   b. fatti e attività condotte, coordinate ed in essere dell'Associazione e riguardanti le strategie derivanti dal proprio oggetto sociale, dalla collaborazione e/o interazioni con reti di partenariato esterno ovvero con altre istituzioni pubbliche o private che abbiano o stiano operando con l'Associazione stessa;
   c. orientamenti e decisioni che l'Associazione intende assumere o promuovere per migliorare le condizioni di applicazione e rispetto del Codice Etico e di Responsabilità Sociale presso gli associati.
5. Ai fini di acquisire informazioni ed elementi di maggiore conoscenza, il Comitato etico nazionale può richiedere informazioni al Collegio dei

Revisori dei Conti e al Revisore Unico, se nominati, oppure alla Segreteria nazionale nonché al personale dipendente e ai collaboratori.

6. In sede di Assemblea nazionale per la presentazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo, il Presidente del Comitato etico nazionale relazionerà circa lo stato e i fatti che hanno caratterizzato la vita sociale del medesimo esercizio e rendiconterà circa l'andamento, sul piano etico e sociale, della vita del sistema nazionale Borghi Autentici d'Italia.
7. Tutti gli associati possono in qualsiasi momento e per qualsiasi argomento che riguardi i rapporti e le regole associative rivolgersi alla valutazione del Comitato etico nazionale, mediante mail alla Segreteria nazionale. Il Presidente del Comitato etico nazionale può disporre l'audizione dell'associato che ha inoltrato l'istanza.
8. Il Comitato etico nazionale assolve al compito di dirimere eventuali conflitti tra gli Organismi, ex articolo 30 del presente Statuto.
9. Il Presidente del Comitato etico Nazionale partecipa di diritto alle riunioni delle Assemblee e delle Delegazioni Regionali.

Art. 22 – Comitato etico nazionale: modalità di elezione e funzionamento

1. Il Comitato etico nazionale è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea nazionale.
2. I membri del Comitato etico nazionale sono scelti dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio direttivo, fra personalità del mondo della cultura, del sociale, dello sviluppo locale sostenibile, dell'ambientalismo e dell'urbanistica.

3. I membri del Comitato etico nazionale durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, sono rieleggibili e possono essere scelti fra persone estranee all'Associazione.
4. Il membro che in un esercizio risulta assente per tre riunioni del Comitato etico nazionale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare - per dimissioni o altra causa - uno o più componenti, il Consiglio direttivo provvede a cooptare uno o più componenti, i quali resteranno in carica, per la ratifica, fino alla prima successiva Assemblea nazionale. I componenti nominati e ratificati dall'Assemblea nazionale in sostituzione dei mancanti scadono insieme a quelli nominati originariamente.
6. Ai membri del Comitato etico nazionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'ufficio da loro ricoperto.
7. Il Comitato etico nazionale nomina al proprio interno un Presidente.
8. Il Comitato etico nazionale si riunisce ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta motivata di almeno un componente.
9. Le riunioni sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno otto giorni prima delle riunioni.
10. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso via fax o posta elettronica a tutti i componenti del Comitato etico nazionale.
11. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere trasmesso almeno tre giorni liberi prima della riunione con messaggio telefonico, via fax o posta elettronica.
12. Con la presenza di tutti i componenti del Comitato etico nazionale e per accettazione unanime il Comitato etico nazionale può anche decidere la

trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

13. Il Comitato etico nazionale è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal più anziano di età dei presenti.
14. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva di almeno due membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e, in caso di due soli membri presenti, il voto sarà valido se espresso unanimemente.
15. La Segreteria nazionale provvede alla redazione del verbale delle riunioni che viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 23 – Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico nasce dall'esigenza di disporre di un "luogo e momento di pensiero" dedicato all'elaborazione di una visione innovativa e complessiva sul tema dei borghi e della loro crescita economica e sociale, all'integrazione tra gli Organismi associativi deputati ad accompagnare la realizzazione di tale visione e all'elaborazione propedeutica dei progetti e delle iniziative.
2. A tale scopo, il Comitato scientifico fa pervenire al Consiglio direttivo proposte di revisione, aggiornamento e implementazione del Manifesto e, su mandato dello stesso organo, elabora una nuova versione da approvare in Assemblea nazionale.
3. Il Comitato scientifico è l'organo consultivo che, se richiesto, assiste il Consiglio direttivo nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere, dei progetti da studiare e proporre, delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari, nonché per acquisire pareri e giudizi qualificati sotto il profilo tecnico e/o scientifico in ordine alle implicazioni di tali iniziative, progetti e collaborazioni.

4. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, resta in carica per 3 (tre) anni, salvo recesso scritto e la carica è rinnovabile.
5. Il Comitato scientifico è composto da componenti scelti e proposti dal Consiglio direttivo tra personalità di comprovata e documentata esperienza nel campo delle discipline inerenti il Manifesto, in un'ottica interdisciplinare e trasversale.
6. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente nominato dal Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano se nominato, che ne coordina l'attività.
7. Il Comitato scientifico si riunisce periodicamente ed è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è prevalente.

Art. 24 – Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale si compone di diverse aree di cui in particolare, una finanziario-contabile, una tecnico-progettuale e una amministrativa dirette da coordinatori d'area ai quali il Presidente per l'attività svolta in nome dell'Associazione può conferire la rappresentanza legale verso i terzi.
2. La Segreteria nazionale affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed è nominata dall'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi sono di natura fiduciaria e vengono individuati fra persone con profilo professionale adeguato e coerente con gli scopi dell'Associazione.
3. Alla Segreteria nazionale compete:
   a. curare il disbrigo degli affari ordinari;
   b. dirigere gli uffici e le Delegazioni regionali dell'Associazione;
   c. provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
   d. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea nazionale, del

Consiglio direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato etico nazionale;

e. curare i rapporti con il Comitato scientifico:
f. curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
g. provvedere a incaricare esperti e consulenti sulla base di indicazioni e per le materie stabilite dall'Ufficio di Presidenza;
h. provvedere, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, all'assunzione dei dipendenti e alla determinazione delle retribuzioni e dei compensi professionali in linea con il Regolamento Associativo Interno e con il bilancio preventivo;
i. gestire, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, le attività relazionali interne del sistema Borghi Autentici ed esterne comprese quelle riguardanti altri Enti, Istituzioni, Associazioni con i quali l'Associazione abbia stipulato accordi, protocolli e/o partnership tecniche;
j. monitorare la corrispondenza e la coerenza delle iniziative e dei progetti degli associati agli obiettivi del Manifesto e in relazione agli impegni assunti con l'adesione all'Associazione e ai sensi del suo Regolamento interno;
k. svolgere ogni altro compito demandato dall'Ufficio di Presidenza, dal Consiglio direttivo e dal Comitato etico nazionale, dai quali riceve direttive e specifiche tecniche, temporali ed operative.

4. Se richiesta, la Segreteria nazionale partecipa alle sedute degli Organismi dirigenti dell'Associazione.
5. La Segreteria nazionale ha cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.
6. Per l'attività svolta nell'interesse dell'Associazione, alla Segreteria nazionale

nelle persone dei Coordinatori delle diverse aree, è conferita la rappresentanza legale verso i terzi, inclusa l'apertura di conti correnti e postali e la possibilità di operare sugli stessi, sulla base di atti e mandati appositamente deliberati dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio direttivo.

Art. 25 – Collegio dei Revisori dei conti o Revisore unico; nomina e funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore unico sono nominati dall'Assemblea nazionale, e in tale caso il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri e, come il Revisore unico, durano in carica tre anni dalla data di nomina.
2. I revisori devono essere iscritti agli appositi albi, sono rieleggibili e sono scelti fra persone estranee all'Associazione
3. Il compenso dei Revisori o del Revisore unico è determinato dall'Ufficio di Presidenza all'atto della nomina, relativamente al periodo della durata del loro ufficio.
4. In caso di nomina del Collegio dei Sindaci Revisori, l'Assemblea nazionale nomina il suo Presidente.
5. La cessazione dei Revisori per scadenza del mandato ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito, ovvero il Revisore Unico sia stato nominato.
6. I Revisori possono essere revocati solo per giusta causa e dall'Assemblea nazionale.
7. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un Revisore, il sostituto verrà nominato alla prima utile Assemblea nazionale e scadrà insieme con quelli in carica ovvero alla scadenza naturale del Revisore unico precedentemente

nominato.

8. Il componente del Collegio che in un esercizio, senza giustificato motivo, risulta assente per tre riunioni decade dalla carica.

Art. 26 – Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore unico: compiti

1. Il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione spetta ad un Collegio dei revisori o al revisore unico se nominati dall'Assemblea nazionale.
2. I Revisori devono:
   a. accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
   b. redigere una relazione sulla correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario annuale dell'Associazione e sottoporla all'Assemblea nazionale;
   c. accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
   d. procedere in ogni momento, ad atti ispettivi e di controllo.
3. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, se nominati, possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, se invitati dal Presidente.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 27 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere proposto all'Assemblea nazionale dal Consiglio direttivo con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti. L'Assemblea nazionale per lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Lo scioglimento è regolamentato dal presente statuto e dalle norme del Codice Civile.
2. L'Assemblea nazionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Collegio dei Revisori o Organo equipollente competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra gli associati.

Art. 28 – Controversie

1. Le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organismi così come le controversie tra gli Organismi associativi stessi sono deferite, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza del Comitato etico nazionale con effetto vincolante tra le parti, fatta salva la

facoltà delle stesse di rivolgersi alle autorità giudiziarie e amministrative competenti.

Art. 29 – Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Etico e di Responsabilità Sociale e in primis alle leggi e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.